



PROGETTO DI LEGGE

Modifiche alle disposizioni che regolano la erogazione della indennità temporanea al lavoro**Art. 1***(Modifiche articolo 48 Legge 23 dicembre 2014 n. 219)*

1. L'articolo 1 della Legge 7 giugno 1977 n. 30 è modificato come segue:

“Art. 1

A partire dal 1 gennaio 2016 l'indennità per la inabilità temporanea al lavoro, compresa quella in corso, è erogata secondo le modalità che seguono”.

2. L'articolo 2 della Legge 7 giugno 1977 n.30 è modificato come segue:

“Art. 2

L'indennità economica di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 è così regolamentata:

- a) per le malattie comuni è pari all'86% dal 1° giorno fino al 365° giorno, trascorsi i quali il lavoratore viene sottoposto a visita medica per eventuale collocamento a riposo; nei primi due eventi malattia l'indennità permane pari al 86% per tutti i giorni di malattia a prescindere dalla durata della stessa; nel terzo evento malattia per il 1°, 2° e 3° è pari al 66,66%; dal quarto e per i successivi eventi malattia per il 1°, 2° e 3° è pari al 50%. Qualora, per riacutizzazioni o ricadute della stessa malattia, non siano trascorsi più di due giorni dalla fine del periodo di inabilità, il periodo viene computato come evento unico. In caso di malattia a cavaliere di due anni solari l'evento malattia viene computato unicamente nell'anno solare di inizio della malattia stessa;
- b) per i casi di gravidanza e puerperio l'indennità è pari al 100% per 150 giorni;
- c) per i casi di infortunio sul lavoro, malattia professionale, malattie oncologiche o degenerative, relativamente ai periodi di riacutizzazione e/o di trattamento intensivo, elencate in apposita lista redatta dal Comitato Esecutivo, l'indennità è pari al 100% dal 1° giorno e per l'intera durata. I periodi di malattia, per le condizioni sopradescritte, non vengono computati al fine del calcolo degli eventi malattia;
- d) sono accomunati alla malattia comune gli interventi per chirurgia estetica, ove siano ritenuti necessari per rimuovere vizi funzionali connessi al difetto estetico; sono invece esclusi dalla nozione di malattia gli interventi privi di specifiche e dirette esigenze terapeutiche”.

Art. 2*(autocertificazione)*

1. Il lavoratore può motivare l'assenza, causa malattia, per i primi tre giorni di malattia attraverso autocertificazione da compilarsi su apposito modello predisposto dall'Istituto di Sicurezza Sociale e



da consegnare entro 12 ore al datore di lavoro. Eventuali prosecuzioni del periodo di malattia devono essere certificati dal personale medico dell'Istituto di Sicurezza Sociale.

Art. 3

(Coordinamento)

1. Eventuali norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

W